

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi e per gli effetti della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, della legge 24.2.1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 ed infine della legge regionale n 37 dell'11.04.1985.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare, detto servizio provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- l'adozione di tutti i provvedimenti per l'approntamento delle risorse ed il loro eventuale coordinato utilizzo per far fronte all'emergenza ed assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- l'utilizzo e il coordinamento del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica e civile;
- l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile, ove esistente, e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;

- l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

TITOLO II

ORGANI

Art. 3 – Organi comunali di Protezione Civile.

Sono Organi del Servizio Comunale di Protezione Civile:

- il Sindaco o Assessore Delegato
- il Comitato Comunale di Protezione Civile;
- l'Unità Operativa di Protezione Civile;
- i Responsabili delle Funzioni di Supporto;
- il C.O.C. (Centro Operativo Comunale)
- il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 4 – Il Sindaco

Il Sindaco è l'Autorità ordinaria a livello comunale della Protezione Civile ed è responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse.

Il Sindaco può delegare le Sue funzioni all' Assessore o al Consigliere delegato.

Il ruolo e le competenze del Sindaco sono disciplinate dalle normative vigenti in materia.

Art. 5 – Il Comitato Comunale di Protezione Civile

E' istituito il Comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- dal Segretario comunale;
- dal Dirigente e dal Responsabile dell'Unità Operativa di protezione civile;
- dal Dirigente della Polizia Locale;
- dai Dirigenti comunali;
- dai Responsabili delle Funzioni di Supporto;
- dal Responsabile del gruppo comunale volontario di protezione civile.

In caso di assenza o impedimento, i Membri sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del Comitato avranno luogo nella Sede della Protezione Civile o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione almeno due volte all'anno.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 6 - Attribuzioni del Comitato Comunale.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è un organo consultivo che ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 7 – L'Unità Operativa di protezione civile.

L'Unità Operativa ha sede presso la casa comunale.

E' struttura tecnica diretta da personale con elevata specializzazione in materia di Protezione Civile ed in possesso del titolo di Disaster Manager o Emergency Manager.

L'Unità Operativa cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'Unità è dotata di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine, tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Il Dirigente o il suo delegato dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente H24, anche mediante la turnazione degli addetti, la flessibilità dell'orario di servizio e di lavoro, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare eventuali situazioni di crisi o supportare l'attività operativa.

Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, o suo Assessore delegato, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 8 - Compiti dell'Unità Operativa di protezione civile.

Le attività di Protezione Civile sono garantite da tutte le strutture ordinarie dell'Ente e vengono svolte in emergenza utilizzando tutti i mezzi e le risorse comunali, nessuna esclusa.

All'Unità Operativa Protezione Civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura il coordinamento delle attività delle Funzioni di Supporto per la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- 2) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile, con le Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e con gli altri Enti, strutture operative ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) coordina le attività per la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - o le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - o gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - o le imprese assuntrici dei lavori edili stradali con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - o le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
 - o cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 4) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 5) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;

- 6) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.
- 7) Cura la funzionalità della Sala Operativa, coordinandone le attività;
- 8) Supporta il Sindaco nel coordinamento e direzione delle attività emergenziali.

Art. 9 – Centro Operativo Comunale di protezione civile. (C.O.C.) e Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.)

Il Comune di Frosinone è a capo del C.O.I. n° 7 (Centro Operativo Intercomunale), facente parte del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile.

Coincide con il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in quanto non ha Comuni afferenti.

Il Centro Operativo Comunale è l'organismo di supporto al Sindaco nella redazione del Piano Comunale e dei Modelli di Intervento e nella gestione dei soccorsi.

E' strutturato in Funzioni di Supporto secondo il metodo nazionale "Augustus".

Art. 10 – Funzioni di Supporto.

Il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile avviene ai vari livelli territoriali e funzionali, attraverso il Metodo Augustus elaborato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che permette ai rappresentanti di ogni "funzione operativa" di interagire direttamente tra loro ai diversi "tavoli decisionali" e nelle sale operative dei vari livelli (COC, COM, DICOMAC.), avviando così in tempo reale processi decisionali collaborativi.

Le Funzioni di Supporto concorrono alla redazione del Piano Comunale di Protezione Civile.

Le Funzioni di Supporto istituite sono:

1 - Funzione Tecnico scientifica e di Pianificazione.

(Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, enti gestori di reti di monitoraggio, enti di ricerca scientifica).

Il referente mantiene i rapporti e coordina le varie componenti scientifiche e tecniche al fine di raccogliere i dati territoriali e la cartografia per la definizione e l'aggiornamento degli scenari, di analizzare i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio e di individuare le aree di emergenza. Provvede inoltre a organizzare le squadre di tecnici che in emergenza effettueranno il monitoraggio a vista.

2 - Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria.

(A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario).

Il referente mantiene i rapporti e coordina le componenti sanitarie locali al fine di organizzare adeguata assistenza durante l'allontanamento preventivo della popolazione e la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

3 - Funzione Volontariato.

(Organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile)

Il referente redige un quadro sinottico delle risorse, in termini di mezzi, uomini e professionalità specifiche presenti sul territorio al fine di coordinare le attività dei volontari in sintonia con le altre strutture operative e con il volontariato presente sul territorio provinciale, regionale e nazionale.

4 - Funzione Materiali e mezzi.

(Aziende pubbliche e private, Volontariato, C.R.I., Amministrazione locale)

Il referente censisce i materiali ed i mezzi disponibili appartenenti ad Enti Locali, volontariato, privati ed altre Amministrazioni presenti sul territorio per un continuo aggiornamento sulle risorse disponibili per l'attuazione dell'allontanamento preventivo della popolazione nei tempi previsti dal piano e del suo rientro al cessato allarme.

5 - Funzione Servizi essenziali ed Attività Scolastica.

(Enel, Gas, Acquedotto, Telecomunicazioni, Aziende municipalizzate, Smaltimento rifiuti, Provveditorato agli Studi).

Il referente mantiene i contatti con le Società erogatrici dei servizi ed aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. Deve inoltre verificare l'esistenza e l'applicazione costante di piani di evacuazione delle scuole a rischio.

6 - Funzione Censimento danni a persone o cose.

(Tecnici comunali, Ufficio Anagrafe, Polizia Locale, Comunità Montana, Regione, VV.F., Gruppi nazionali e Servizi Tecnici Nazionali).

Il referente organizza e predispone le squadre che, al verificarsi dell'evento, effettueranno il censimento dei danni.

7 - Funzione Strutture operative locali e viabilità.

(Es.: Forze dell'ordine presenti nel territorio, Vigili Urbani, VV.F.).

Il referente redige il piano di viabilità individuando cancelli e vie di fuga, predisponendo quanto necessario per il deflusso della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza. Mantiene i contatti con le varie componenti preposte alla viabilità, alla circolazione, al presidio dei cancelli di accesso alle zone interessate, alla sorveglianza degli edifici evacuati.

8 - Funzione Telecomunicazioni.

(Es.: Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori).

Il referente di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di telecomunicazione ed i radioamatori, coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni in emergenza.

9 - Funzione Assistenza alla popolazione.

(Es.: Assessorato Regionale, Provinciale e Comunale, Ufficio Anagrafe, Volontariato).

Il referente aggiorna la stima della popolazione residente nelle zone a rischio, distinguendo tra coloro che necessitano di alloggio presso i centri di accoglienza, coloro che usufruiscono di seconda casa e coloro che saranno ospitati presso altre famiglie secondo un piano di gemellaggio. Inoltre individua gli alunni che hanno residenza nelle zone a rischio, ed è il referente per procedure di attivazione delle ordinanze di protezione civile, quale ad esempio la procedura per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.

I Responsabili delle Funzioni di Supporto vengono nominati dal Sindaco con apposito Decreto.

TITOLO IV

PIANIFICAZIONE

Art. 11 Piano comunale di Protezione Civile.

Il piano comunale di protezione civile, è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Il Piano Comunale di Protezione Civile, di seguito indicato "Piano", è ispirato alle direttive statali e regionali in materia ed è composto da una parte generale, contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello d'intervento e da un manuale operativo, contenente le schede applicative e la cartografia di riferimento. Se necessario, per particolari rischi o eventi limitati nel tempo, possono essere previste appendici speciali al Piano.

Il Piano è redatto, integrato, aggiornato e verificato a cura della Unità Operativa della Protezione Civile che, allo scopo, si avvale delle Funzioni di Supporto.

Il Piano deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, previo esame e discussione da parte delle Commissioni consiliari competenti che possono esprimere pareri e proposte.

Con le modalità di cui al comma precedente sono approvate le eventuali modifiche alla parte generale e l'adozione di appendici speciali del Piano.

Il manuale operativo è costantemente aggiornato o integrato dalla Unità Operativa della Protezione Civile. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono formalmente adottati con atti dirigenziali di gestione.

Il Piano è comunque sottoposto a verifica e nuova approvazione con cadenza quinquennale dalla data della sua ultima approvazione.

Alla parte generale del Piano è data piena divulgazione alla cittadinanza mediante apposite campagne informative e accesso al servizio telematico pubblico comunale.

Art. 12 - Censimento delle risorse.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Tutti gli Uffici e Strutture dell'Ente concorrono alla trasmissione dei dati necessari all'aggiornamento.

Art. 13 - Inventario e custodia dei beni.

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile. Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 14- Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 15- Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale Autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- l'attivazione delle Funzioni di Supporto;
- l'urgente convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile;
- la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- la pronta mobilitazione del Corpo di Polizia Locale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;

- l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Art. 16- Partecipazione ad attività emergenziali fuori dal territorio

Il Servizio comunale di Protezione Civile è a capo del C.O.I. n° 7 (Centro Operativo Intercomunale), facente parte del Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile ed è inserito nel Sistema Nazionale di Protezione Civile.

Su attivazione formale degli Organi competenti, il Servizio è sin da ora incaricato a partecipare senza necessità di ulteriori autorizzazioni ad attività di soccorso in ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, favorendo l'invio di materiali, mezzi e comandando personale.

Art. 17- Registro Comunale Volontariato Protezione Civile

E' istituito il Registro comunale del volontariato di Protezione Civile a cui i Volontari in forma singola o associata, dovranno iscriversi per poter svolgere attività, comunque coordinata dall'Unità Operativa comunale, nell'ambito del territorio del Comune.

Art. 18 – Locali da destinare a Sede C.O.C.

Gli indirizzi operativi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le indicazioni formulate dalla Prefettura di Frosinone prevedono che il Centro Operativo Comunale debba essere allocato:

- in strutture antisismiche, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio;
- nelle vicinanze dell'Autostrada e della Ferrovia e legate ad esse da strade adeguate alla movimentazione di grandi mezzi d'opera e di trasporto;
- in locali di dimensione adeguata a contenere una sala per riunioni, una sala per le Funzioni di Supporto, una sala per il volontariato, una sala per le telecomunicazioni, una sala operativa, servizi igienici dotati di docce, una cucina.

A servizio della struttura del C.O.C. si devono prevedere:

- magazzini idonei al ricovero di mezzi, attrezzature e materiali;
- piazzale antistante i locali che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quant'altro occorra nell'emergenza.

L'Amministrazione si impegna a reperire idonei locali per la allocazione dell'indicato Centro Operativo Comunale, impegnando la giunta Comunale al reperimento delle relative risorse, di natura pubblica o privata, ed autorizzando anche la stessa alla attivazione di procedimenti di richiesta di finanziamenti allo Stato, alla Regione Lazio ed altri Enti pubblici.

Art. 19 – Gruppo Comunale Volontari

Presso il Comune di Frosinone con Atto di G.C. n° 423 del 12 Aprile 1989 è stato costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed approvato il relativo Regolamento.

Art. 20- Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Pianificazioni Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale e alla legislazione vigente in materia, a carattere regionale e nazionale.

Si da mandato alla Giunta Comunale di approvare specifica normativa tecnico-attuativa in materia che, nel rispetto delle norme quadro del presente Regolamento Generale, dettagli gli aspetti organizzativi, gestionali e operativi.